

Cod. L1/E20B/P2
Cod. GG/vp
Circolare n. 94

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000767
Data: 29 /07/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: DL semplificazioni – Adempimenti per gli Ordini.

A fronte della pubblicazioni del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) sulla GURI n. 178 del 16.7.2020, si segnala una norma di impatto per gli Ordini, efficace a partire dal 17 luglio 2020.

Il Decreto Legge, adeguando il testo vigente del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto, all'art. 37, per i professionisti iscritti all'Albo l'obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.

Nell'innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine commina la sanzione della sospensione dall'albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.

Occorre precisare che la sanzione della sospensione non ha natura disciplinare, ma meramente accertativa del mancato possesso del domicilio digitale, e viene pertanto irrogata dall'Ordine, il quale, una volta comminata, dovrà effettuare le comunicazioni di legge dell'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo ex art. 23 RD 2537/1925, alle stazioni appaltanti e agli enti dell'ambito provinciale di riferimento.

Corre l'obbligo di aggiungere che la sanzione della sospensione dall'Albo viene meno dal momento in cui l'iscritto comunica all'Ordine il proprio domicilio digitale. Il Decreto semplificazioni, sempre all'art. 37, specifica che l'inadempimento legato alla omessa pubblicazione dell'elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni e contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati dell'elenco riservato o ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare al registro INI PEC l'elenco dei domicili



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante.

Si invitano, di conseguenza, gli Ordini in indirizzo a provvedere a tale nuovo adempimento, inviando una diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, a tutti quei professionisti che, ad oggi, non si siano dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata e, in caso di mancata ottemperanza allo scadere dei trenta giorni dalla diffida, a comminare la sanzione della sospensione dall'albo, efficace fino alla comunicazione del domicilio digitale da parte dell'iscritto.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

